

Polizza di assicurazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Contraente (Cod. Fisc./part. IVA)
 Domiciliat ...in c.a.p
Assicurato(Cod. Fisc./part. IVA)
 Domiciliat ... in c.a.p.
 Durata dell'assicurazione: dalle ore 24 del alle ore 24 del
 Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il proprietario degli apparecchi SAPR assicurati è:

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO

Dati identificativi SAPR	MTOM Kg.	tipo/modello apparecchio	anno costruzione	valore assicurato		Attività assicurate
				valuta	importo	

A) INFORMAZIONI SUL PAYLOAD (ACCESSORI E CARICHI EXTRA SAPR)

Numero di serie	MTOM Kg.	Marca e modello	anno costruzione	valore assicurato		Descrizione
				valuta	importo	

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

		valuta	MASSIMALE
RC Terzi		Euro	
Franchigia		Euro	
Estensione ai Rischi Guerra: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		vedi Appendice di estensione per la Responsabilità Civile ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio	

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sinistri subiti negli ultimi 3 anni:					
Dati identificativi SAPR	Data del sinistro	Descrizione dell'evento	Stima del danno		
			Valuta		
Polizze annullate negli ultimi 3 anni			causa dell'annullamento		
Informazioni sui Piloti:					
Nome e Cognome	Data di Nascita	Ore di pilotaggio ai comandi			
		totali	Su SAPR assicurato	annue	

Informazioni sull'Operatore:	
Nome e cognome o ragione sociale	Codice fiscale o partita iva
Indirizzo	

Rinuncia al diritto di surrogazione	SI	NO
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.		
Condizione Speciale A) Assicurazione del corpo dell'apparecchio SAPR		
Condizione Speciale B) Assicurazione della Responsabilità Civile		

Limiti Territoriali (vedi Articolo 3 Condizioni Generali)
Italia inclusi territori della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano

CLAUSOLARIO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI:

- n. 1** **REGOLAZIONE DEL PREMIO**

ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR

- n. 2** **SCONTO DI FELICE ESITO**

- n. 3** **PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

- n. 4** **FRANCHIGIE**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

- n. 5** **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I RISCHI GUERRA, TERRORISMO, DIROTTAMENTO, SABOTAGGIO (AVN 52 E)**

INDICE

DEFINIZIONI**CONDIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Limiti territoriali
- Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
- Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
- Art. 7 – Recesso dal contratto
- Art. 8 – Imposte e tasse
- Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

CONDIZIONE SPECIALE A)**ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR**

- Art. 1 – Descrizione del rischio
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Pagamento del premio
- Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
- Art. 5 – Misure di sicurezza
- Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio SAPR
- Art. 7 – Facoltà di ispezione
- Art. 8 – Avviso di sinistro
- Art. 9 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 10 – Intervento della Società
- Art. 11 – Accertamento del danno
- Art. 12 – Indennizzo e spese rimborsabili
- Art. 13 – Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
- Art. 14 – Esclusione dell'abbandono
- Art. 15 – Franchigie e deduzioni
- Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo
- Art. 17 – Surrogazione

CONDIZIONE SPECIALE B)**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

- Art. 1 – Descrizione del rischio
- Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi
- Art. 3 – Danni esclusi
- Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
- Art. 5 – Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio
- Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 7 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
- Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
- Art. 9 – Certificato di assicurazione
- Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati
- Art. 11 – Rivalsa verso l'Assicurato
- Art. 12 – Franchigie e deduzioni

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC :“ mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”
2. **Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR)** sistema aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: “mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo”, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto” insieme al relativo Payload se specificato all’atto della stipula della polizza
3. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
4. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
5. **Contraente:** il soggetto che stipula l’assicurazione.
6. **Corpo:** l'apparecchio come sopra definito.
7. **Franchigia:** l’importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato.
8. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
9. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l’apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l’apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l’apparecchio SAPR si presume perduto.
10. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
11. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
12. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
13. **Società:** l’Impresa assicuratrice.
14. **Volo:** il periodo di utilizzo di un apparecchio SAPR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui l’apparecchio SAPR è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi SAPR sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo indicate nella scheda di Copertura con aeromobili a pilotaggio Remoto.

Art. 2 – Danni esclusi

2.1 La Società non risponde:

I) dei danni causati da:

- a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;

II) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

Art. 3 – Limiti Territoriali

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

- 4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 4.3 **Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.**
- 4.4 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio

- 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Recesso dal contratto

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

- 7.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.**
- 7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso-**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 8 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

- 9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI SPECIALI**A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR****Art. 1 – Descrizione del rischio**

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio SAPR assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;
- II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio SAPR non rilevabile con la dovuta diligenza, **con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;**

Art. 2 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio SAPR conseguenti ad un sinistro;
- c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al SAPR cui tali equipaggiamenti sono connessi;
- d) causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- e) causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del SAPR;
- f) causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio SAPR o nelle adiacenze di questo;
- g) causati da impiego dell'apparecchio SAPR per uso diverso da quello indicato in polizza;
- h) causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio SAPR, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio SAPR, salvo il caso di emergenza;
- i) causati da impiego dell'apparecchio SAPR a scopo illecito;
- j) causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio SAPR con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
- k) causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio SAPR;
- l) causati da trasporto dell'apparecchio SAPR per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.
- m) causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del SAPR come previsto dal manuale d'uso del costruttore e dal regolamento ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto".
- n) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del SAPR e/o del suo payload.

Art. 3 – Pagamento del premio

In caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio SAPR assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio SAPR

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio SAPR prescritti da leggi e regolamenti.

Art. 7 – Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio SAPR assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.

Art. 8 - Avviso di sinistro

- 8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio SAPR.
- 8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e **dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio SAPR, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio SAPR si trova.**

Art. 9 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
- 9.2 **L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:**
- a) **ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio SAPR sinistrato; a meno che tale riparazione non sia effettuata**
 - b) **collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio SAPR ove necessario.**

Art. 10 - Intervento della Società

- 10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, **ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.**
- 10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 11 - Accertamento del danno

- 11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.
- 11.2 Prima di detto accertamento **non è consentita la rimozione dell'apparecchio SAPR senza autorizzazione della Società.** Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio SAPR debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio SAPR danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.**

Art. 12 - Indennizzo e spese rimborsabili

- 12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio SAPR al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
 - b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). **Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio SAPR. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.**

12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

12.3 **La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.**

Art. 13 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino

13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

13.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio SAPR o ad uno degli apparecchi SAPR assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 14 - Esclusione dell'abbandono

E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio SAPR alla Società.

Art. 15 - Franchigie e deduzioni

15.1 **L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.**

15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

16.1 **L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.**

16.2 **Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.**

16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società **ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.**

16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio SAPR perduto con un altro apparecchio SAPR dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

16.5 **La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio SAPR colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7.2 delle Condizioni Generali.**

Art. 17 - Surrogazione

Fatta salva l'eventuale rinuncia indicata in Frontespizio, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 – Descrizione del rischio

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
 - morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi SAPR indicati in Frontespizio.

Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi SAPR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
- e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio

- 5.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio.
- 5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 6.2 **La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.**
- 6.3 **L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.**

Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
 - a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

7.2 **Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 9 – Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato **esclusivamente** per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 12 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro -----,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

.....

Emesso inesemplari

..... li,

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 5 Condizioni Generali (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)

Art. 7 Condizioni Generali (Recesso dal contratto)

Art. 4 Condizioni Speciali, Sez. A (Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR)

Clausola di regolazione del premio

IL CONTRAENTE

Clausola n. 1/SAPR2006 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- **anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;**
- **regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.**

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR

Clausola n. 2/SAPR2006 - SCONTO DI FELICE ESITO

Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al% del premio imponibile pagato, a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.

Clausola n. 3/SAPR2006 - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Alla scadenza dell'annualità assicurativa, se la presente polizza sarà rinnovata, senza interruzioni, per un'ulteriore annualità con la stessa Società, sarà riconosciuta una partecipazione agli utili pari al% della differenza attiva fra il% dei premi imponibili pagati e la somma dei sinistri liquidati e riservati nel periodo di copertura. La regolazione finale sarà eseguita dopo la liquidazione di tutti sinistri riservati.

Clausola n. 4/SAPR2006 FRANCHIGIA, TUTTI I DANNI

Con riferimento all'art. 15 delle Condizioni Particolari sezione A), in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso una franchigia fissa pari al.....% del valore assicurato.